I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 799/68 DEL CONSIGLIO

del 27 giugno 1968

che deroga, a titolo temporaneo e per talune merci, alle disposizioni del regolamento n. 160/66/CEE relative al metodo di calcolo degli importi degli elementi mobili

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 160/66/CEE del Consiglio, del 27 ottobre 1966, relativo all'instaurazione di un regime di scambi per talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli (1), in particolare l'articolo 17, secondo trattino,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, e dell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento n. 160/66/CEE, gli importi degli elementi mobili, riscuotibili all'importazione delle merci contemplate dal suddetto regolamento, sono fissati trimestralmente dalla Commissione e sono applicabili a tali merci il primo giorno di ciascun trimestre dell'anno civile ; che, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, e dell'articolo 12, paragrafo 2, lettera a), di detto regolamento tali importi sono calcolati, per quanto riguarda le merci nella cui fabbricazione sono entrati latte o prodotti lattiero-caseari, sulla base dei prezzi di entrata previsti per il trimestre per il quale sono fissati gli elementi mobili ;

considerando che, dato l'attuale stato dei lavori per l'entrata in applicazione del regime dei prezzi unici nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, la Commissione non è in grado di determinare, sulla base dei prezzi d'entrata validi per il terzo trimestre 1968, gli elementi mobili relativi alle merci considerate, in tempo utile affinché possano essere applicati a decorrere dal 1° luglio 1968 ;

considerando che è pertanto opportuno, a decorrere da tale data e per un periodo limitato, applicare, all'importazione di dette merci, elementi mobili calcolati sulla base dei prezzi d'entrata validi per il secondo trimestre del 1968 ; che occorre quindi derogare alle disposizioni dell'articolo 5, paragrafi 1 e 2, e dell'articolo 12, paragrafi 1 e 2, lettera a), del regolamento n. 160/66/CEE, e abrogare l'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 355/68 del Consiglio, del 27 marzo 1968, che istituisce misure transitorie per il periodo intercorrente tra il 1° aprile 1968 e la data di applicazione del regime dei prezzi unici nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (2), modificato con regolamento (CEE) n. 655/68 (3),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

In deroga alle disposizioni dell'articolo 5, paragrafi 1 e 2, primo trattino, e dell'articolo 12, paragrafi 1 e 2, lettera a), del regolamento n. 160/66/CEE, gli importi degli elementi mobili applicabili alle merci contemplate dal suddetto regolamento sono calcolati, dal 1° al 31 luglio 1968, per quanto concerne i prodotti di base della categoria B di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del suddetto regolamento, sulla base dei prezzi di entrata validi per il secondo trimestre del 1968.

Articolo 2

È abrogato l'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 355/68.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1968.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addí 27 giugno 1968.

Per il Consiglio
Il Presidente
E. FAURE

(1) GU n. 195 del 28. 10. 1966, pag. 3361/66.

(2) GU n. L 77 del 29. 3. 1968, pag. 1.
(3) GU n. L 123 del 31. 5. 1968, pag. 8.